MISURE PER FAVORIRE L'INIZIATIVA PRIVATA E LO SVILUPPO DELLA CONCORRENZA

Art. 33

Disposizioni per lo sviluppo delle tecnologie di utilizzo pulito del carbone

Al fine di garantire le disponibilita' finanziarie necessarie all'attuazione da parte della Sotacarbo spa del piano di attivita' di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 11 maggio 1999, n. 140, i soci della medesima societa' sono tenuti al versamento delle quote di capitale non ancora conferite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e hanno facolta' di recesso previa rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio della societa' e previo conferimento delle quote ancora dovute. Le dichiarazioni di recesso gia' comunicate alla Sotacarbo spa ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della citata legge n. 140 del 1999, possono essere revocate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, il recesso si intende perfezionato con piena accettazione da parte del socio recedente delle condizioni sopra precisate.

Versione in vigore dal 29 dicembre 2002, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza
Estremi	Legge 12 dicembre 2002, n. 273
Capo	IV — Disposizioni in materia di politica energetica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-per-favorire-l-iniziativa-privata-e-lo-sviluppo-della/art-33-disposizioni-per-lo-sviluppo-delle-tecnologie-di-utilizzo-pulito-del

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it